

## La Mediazione

Dal 21 settembre 2013 entrano in vigore importanti novità sulla mediazione delle controversie civili e commerciali. La conversione in legge del “decreto del fare”(69/2013) ha infatti profondamente rivisto la normativa sulla mediazione. Le tappe di revisione della legge sulla mediazione sono state davvero tante e piene di “colpi di scena” con interventi anche della Corte Costituzionale che con sentenza del 2012 aveva dichiarato incostituzionale l’obbligatorietà della mediazione per eccesso di delega. E’ importante fare il punto della situazione.

**La mediazione è di nuovo obbligatoria?** Sì ma non in tutte le materie originariamente previste. In particolare sono state escluse le controversie nel settore rcauto pertanto le materie per le quali è ripristinato il tentativo obbligatorio di mediazione sono le seguenti:

condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari

Attenzione però: anche il giudice può disporre il tentativo obbligatorio di mediazione. In questo caso si tratta di una valutazione del giudice non vincolata alle materie sopra ricordate.

### **E’ obbligatorio essere assistiti da un avvocato?**

Tra le novità introdotte vi è proprio la necessità dell’assistenza dell’avvocato. Ricordiamo invece che dinanzi all’Arbitro Bancario e finanziario della Banca d’Italia (ABF), in Camera di commercio, in sede di conciliazione paritetica, né dinanzi al Servizio Conciliazione del settore energia nè in CORECOM per le controversie in materia di telecomunicazioni è previsto tale obbligo.

### **Cosa è cambiato nella procedura di mediazione?**

La mediazione è molto cambiata e “proceduralizzata” con maggiori legami con il processo civile a vantaggio secondo alcuni di una maggiore tutela dei diritti, a scapito secondo altri della informalità e flessibilità che caratterizzano gli strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie (c.d. ADR). Oltre al ripristino della condizione di procedibilità nelle materie sopra ricordate e alla necessaria assistenza dell’avvocato le novità introdotte riguardano anche la competenza territoriale dell’organismo di mediazione, l’obbligatorietà di un primo incontro informativo, il ruolo più inciso del giudice nell’indicare la strada della mediazione per la risoluzione del contenzioso. E’ previsto inoltre un termine più breve (tre mesi invece di quattro) per la conclusione della procedura.

### **Ci sono delle novità anche per quanto riguarda l’aspetto economico?**

Sì, in caso dimancato accordo all’esito del primo incontro, all’organismo non è dovuto alcun compenso (ad esclusione delle spese di avvio e notifica). Tuttavia la presenza obbligatoria dell’avvocato inciderà comunque sul costo complessivo

Per approfondimenti : ecco il testo definitivo della legge sulla mediazione con evidenze delle modifiche apportate

<http://www.mondoadr.it/cms/wp-content/uploads/A-cura-di-ADR-Center-il-testo-del-Dlgs-28-2010-coordinato-con-la-conversione-in-legge-del-DL-21-giugno-2013-n.-691.pdf>